

## **OPEN HEARING 30 NOVEMBRE 2020 E-DAS. UN ALTRO TASSELLO: IL RAPPORTO DI RICEZIONE E IL CAMBIO DI DESTINAZIONE.**

In riferimento a quanto presentato nel corso dell'incontro dello scorso 30 novembre riguardo gli sviluppi del documento fiscale di circolazione e-DAS dei carburanti ad imposta assolta, benzina e gasolio, si osserva quanto segue.

### **Rapporto di ricezione**

**Articoli 14 e 15 determinazione ADM 10 maggio 2020.** Le disposizioni in oggetto prevedono che alla fine del trasporto di carburanti con autobotti munite di misuratore volumetrico le eventuali differenze, superiori a determinate tolleranze, tra le quantità indicate sul documento di trasporto e-DAS e quelle scaricate, siano comunicate all'ufficio doganale competente dall'esercente l'impianto di distribuzione nel caso di carichi predeterminati, dal deposito mittente nel caso di carichi non predeterminati.

Inoltre lo stesso articolo 14 prevede che lo speditore/deposito mittente sia tenuto a storicizzare nel proprio sistema elettronico i dati quantitativi degli scontrini di scarico di cui all'articolo 18, comma 4 del D.M. 210/96. Ciò determina una significativa criticità per la tempestiva acquisizione dei suddetti scontrini legata al fatto che spesso il deposito mittente non ha rapporti contrattuali con il vettore/autista in quanto frequentemente si tratta di consegne franco base con trasporto a carico dell'acquirente, o spedizioni per conto di soggetti depositanti.

**Art. 12 D.Lgs. 504/95.** La norma dispone che le autobotti utilizzate per il trasporto dei prodotti assoggettati ad accisa debbano essere munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Ciò dovrebbe determinare l'obbligo per il trasportatore di trasmettere ad un determinato soggetto (all'ADM o al deposito mittente) le suddette informazioni. L'applicazione della presente disposizione è subordinata ad una specifica direttoriale dell'ADM per la quale si auspica l'emanazione in tempi brevi.

Il rapporto di ricezione, attualmente escluso per i punti vendita carburanti, se introdotto, sarebbe quindi un nuovo adempimento connesso alla consegna del prodotto, che non ha riscontro giuridico nel DM 210/96. In tal senso anche l'articolo 1, comma 1 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, con la quale è stata concessa delega all'ADM di stabilire tempi e

modalità per la presentazione in forma telematica dei DAS, non prevede ulteriori adempimenti.

La stessa direttiva UE 2020/262 del 19 dicembre 2019 relativa al regime generale delle accise, limita la nota di ricezione alla circolazione intracomunitaria dei soli prodotti che hanno assolto l'imposta nello stato di partenza e che sono stati spediti in un altro Stato comunitario. Tale documento ha quindi lo scopo di consentire allo speditore il recupero dell'accisa precedentemente versata nel suo Paese. Premesso che la direttiva in esame lascia ampia discrezionalità alla circolazione nazionale, come del resto la direttiva 2008/118 relativa alla circolazione intracomunitaria dei prodotti in regime sospensivo di accisa, si osserva che la circolazione tra Stati UE di prodotti ad imposta assoluta non è tipica del settore petrolifero ma è piuttosto riferibile ai tabacchi e agli alcoli.

Inoltre secondo le norme vigenti sulla contabilità fiscale dei punti vendita carburanti non presidiati, gli esercenti devono trasmettere giornalmente i dati di contabilità giornaliera compresi i dati dei prodotti caricati sul registro. Di conseguenza la nota di ricezione, di fatto, duplica l'adempimento del gestore a meno che l'invio della nota di ricezione alimenti in automatico il registro telematico.

Sulla base di quanto brevemente esposto si chiede di attivare uno strumento di consultazione per definire un unico adempimento, che salvaguardando la tutela erariale, riduca gli adempimenti previsti per semplificare l'attività degli operatori.

Da ultimo, ma non meno importante, è prevedere una maggiore responsabilizzazione del destinatario del prodotto disponendo che sia obbligato prima dello scarico a verificare formalmente attraverso una specifica applicazione dell'ADM che i dati indicati nel documento di trasporto corrispondano a quelli nel sistema informatico della stessa ADM.

### **Cambio di destinazione/Dirottamenti**

La gestione del cambio di destinazione dei carburanti durante la loro circolazione continua ad essere una significativa criticità per i depositi speditori rispetto alla corretta tenuta della contabilità fiscale, ai controlli ed a eventuali aspetti sanzionatori.

Come già espresso nella nota inviata il 5 giugno u.s., di norma il trasportatore non ha un rapporto contrattuale con lo speditore ma con il proprietario della merce (acquirente per acquisti f.co base, depositante, ecc), risponde alle indicazioni dello stesso proprietario ed è responsabile del trasporto del prodotto caricato presso il deposito mittente fino al destinatario indicato sull'E-DAS e di ogni eventuale cambiamento dei dati nel documento, avvenuto durante la circolazione.

E' quindi necessario che anche il trasportatore/il vettore/l'incaricato del trasporto debba avere un ruolo di responsabilità attiva nella gestione delle variazioni che intervengono durante il trasporto.

Sulla base di questa premessa chiediamo un incontro tecnico per approfondire il funzionamento dell'applicazione messa a disposizione dall'ADM per la gestione, a cura del trasportatore dei cambi di destinazione dei prodotti in circolazione con particolare riferimento alla sicurezza e all'inalterabilità di alcuni dati essenziali del documento di circolazione.

Roma 4 dicembre 2020